

ALL. E – SCHEMA CONTRATTO

Contratto d' Appalto n. del

**FORNITURA DI N. 3 MONOBLOCCHI PREFABBRICATI COMPOSTI DA LOCALI
DOCCE, SPOGLIATOI E BAGNI PER LE MINIERE DI CAMPO PISANO E MASUA**

CIG: 09912873E8

Il giorno del mese di dell'anno

Tra

l'IGEA SpA con sede in Iglesias (CI), località Campo Pisano - P.IVA 01660730928, C.F. e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Cagliari 01087220289, rappresentata in questo atto dal Sig. Giovanni Battista Zurru nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione - di seguito chiamata "Stazione Appaltante"

e

la società con sede in, Via - P.IVA, C.F. e n° iscrizione al Registro delle Imprese di, rappresentata in questo atto dal Sig. nella sua qualità di - di seguito chiamata "Appaltatore" o "Ditta aggiudicataria"

PREMESSO

- che la Stazione Appaltante, per l'affidamento della fornitura in narrativa, ha esperito apposita gara, mediante procedura aperta, dal cui verbale risulta aggiudicataria provvisoria la società di che ha offerto un ribasso del % sull'importo della fornitura posta a base d'asta 28.000,00 + IVA;
- che con nota del l'IGEA ha comunicato alla società l'aggiudicazione definitiva della fornitura richiedendo nel contempo la documentazione necessaria ai fini della stipulazione del contratto d'appalto;
- che, con nota del la società ha trasmesso all'IGEA la documentazione di cui al punto precedente;
- che l'Appaltatore ha accettato e sottoscritto, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella lettera d'invito, nonché del Capitolato tecnico e d'oneri (allegato C);
- che lo schema del presente contratto fa riferimento ai documenti di gara e al Capitolato tecnico e d'oneri;
- che la Legge del 13.08.2010, n. 136, pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23.08.2010, recante il Piano straordinario contro le mafie, ha previsto, a partire dal 07.09.2010 l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1
VALORE DELLE PREMESSE - DOCUMENTI CONTRATTUALI

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

In particolare, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

- 1) il capitolato tecnico e d'oneri (allegato D);
- 2) l'offerta economica dell'Appaltatore
- 3) la polizza fidejussoria (cauzione definitiva) stipulata in data con la società per l'importo di Euro a garanzia della fornitura e del buon andamento del contratto;

Le parti attestano e prendono atto che i suddetti documenti sono depositati presso l'IGEA.

L'esecuzione della fornitura è regolata pertanto dai suddetti documenti, dalle clausole del presente contratto e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni normative regolanti la materia.

ART. 2
OGGETTO DELL'APPALTO

L'IGEA, come sopra rappresentata, affida alla società, in persona del suo, che accetta, l'appalto per la "**Fornitura di n. 3 monoblocchi prefabbricati composti da locali docce, spogliatoi e bagni per le miniere di Campo Pisano e Masua**" nel Comune di Iglesias (CI), il tutto come meglio specificato nell'offerta economica dell'Appaltatore.

ART. 3
IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo della fornitura è stabilito in **Euro** (.....) + **IVA** al netto del ribasso d'asta del%.

ART. 4
ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Nel prezzo contrattuale sono compresi tutti gli oneri ed obblighi, richiamati nei documenti di gara e nel Capitolato tecnico e d'oneri, che la Ditta aggiudicataria dovrà sostenere per l'esecuzione dell'appalto nei tempi e nei modi prescritti.

Il prezzo contrattualmente definito, che comprende anche le spese di trasporto della fornitura a destinazione, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore, è fisso ed invariabile, senza alcuna possibilità di revisione, ed è accettato dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza del tipo di fornitura da effettuare.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione della fornitura la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati.

ART. 5
TERMINI E LUOGO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire il trasporto e la consegna della fornitura entro 30 giorni solari e consecutivi dalla data della stipula del contratto.

La consegna della fornitura avverrà nelle miniere di Campo Pisano e Masua nel Comune di Iglesias (prov. CI).

ART. 6
PENALI - CAUSE DI FORZA MAGGIORE

L'IGEA applicherà, nel caso di ritardo nell'esecuzione della fornitura rispetto ai tempi stabiliti al precedente art. 5, una penale giornaliera di Euro 20,00 (venti/00).

E' comunque fatta salva la facoltà dell'IGEA di chiedere il risarcimento del danno ulteriore, nonché delle eventuali spese sostenute a seguito dell'inadempimento contrattuale.

L'appaltatore, qualora per fatti e circostanze obiettive, imprevedute e imprevedibili, a lui non imputabili, non sia in grado di dare esecuzione al Contratto di fornitura nei termini stabiliti, può presentare motivata istanza di proroga con l'indicazione delle cause del ritardo.

L'istanza deve pervenire prima della scadenza dei termini stabiliti per l'esecuzione del Contratto. In tal caso, la Società può concedere, una volta accertata la fondatezza dell'istanza, una proroga del termine ultimo per eseguire la fornitura, nella misura che ritenga giustificata.

La concessione del nuovo termine non comporta l'applicazione delle penali previste in caso di ritardo nella esecuzione della fornitura per la quale si beneficia della deroga del termine.

ART. 7
RESPONSABILITÀ

La Ditta aggiudicataria resta responsabile verso L'IGEA dell'esatta e puntuale osservanza dell'oggetto del contratto, nonché del buon esito della fornitura in generale.

La Ditta assume sopra di sé la responsabilità penale e civile derivante da qualsiasi causa dipendente dall'espletamento della fornitura, esonerando l'IGEA da qualsiasi responsabilità e si obbliga a sollevarla da ogni azione o molestia, nessuna esclusa, eventualmente proposta contro di essa.

ART. 8
ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA

In accordo con la Ditta aggiudicataria per quanto riguarda tempi e modalità, l'IGEA procederà alla verifica della rispondenza della fornitura alle specifiche richieste e a quanto risultante dall'offerta tecnica. Sulla base degli accertamenti effettuati sarà redatto apposito verbale.

L'accettazione della fornitura da parte dell'IGEA non esonera la Ditta aggiudicataria dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento dell'accettazione stessa.

Nel caso di mancata accettazione della fornitura da parte dell'IGEA, quest'ultima procederà all'escussione della cauzione definitiva. La Ditta provvederà al ritiro, a propria cura e spese, della fornitura non accettata.

E' fatto salvo l'esperimento dell'eventuale azione per il risarcimento del danno.

La fatturazione della fornitura e la successiva liquidazione del corrispettivo sono subordinate all'esito positivo del collaudo.

ART. 9
GARANZIA

Salvo termini di garanzia maggiore previsti dai produttori, per il periodo minimo di garanzia, decorrente dalla data di consegna della fornitura, si fa riferimento alle normative in materia.

In detto periodo l'appaltatore è obbligato ad eseguire a sua cura e spese tutti gli interventi atti a portare soluzioni qualora la fornitura o parte di essa presentasse imperfezioni per qua-

lità di materiali, difetti di costruzione, carenza di funzionamento anche dovuta al normale utilizzo, pure se non rilevati all'atto dell'accettazione e della presa in carico.

Qualora si ritenga necessaria la sostituzione della fornitura (o parte di essa), il suo ritiro e la consegna di quella fornita in sua sostituzione dovranno essere effettuati a cura e spese dell'appaltatore.

ART. 10 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini di quanto previsto dalla legge 136 del 2010, il Contraente, nella sua qualità di Stazione Appaltante, comunica che il **CIG (codice identificativo di gara) è: 09912873E8.**

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136 del 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

ART. 11 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136 del 2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 3, comma 8, della legge n. 136 del 2010.

ART. 12 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il corrispettivo offerto è fisso ed invariabile ed è comprensivo di ogni onere connesso all'esecuzione della fornitura (trasporto, consegna e quant'altro).

La fattura, intestata all'IGEA, località Campo Pisano, Iglesias, P.IVA 01660730928, potrà essere emessa solo dopo l'avvenuta comunicazione del collaudo positivo da parte dell'IGEA.

La fattura dovrà essere inviata all'indirizzo suddetto, con l'indicazione dettagliata della fornitura eseguita e del corrispettivo dovuto.

L'IGEA provvederà alla liquidazione dei corrispettivi spettanti entro 30 giorni data fattura fine mese.

Nel caso di invio della suddetta documentazione incompleta o inesatta, i termini di pagamento decorreranno dalla data di ricevimento della documentazione regolare.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario nel **conto corrente dedicato** _____ che l'Aggiudicatario ha comunicato alla Stazione Appaltante.

ART. 13 SVINCOLO DELLA CAUZIONE

La cauzione di cui al precedente articolo 1, prestata dall'impresa a garanzia della fornitura e dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, sarà svincolata al momento in cui tali obbligazioni saranno state tutte esattamente adempiute.

ART. 14 CESSIONE DEL CONTRATTO - INCEDIBILITÀ DEL CREDITO

E' vietata ogni forma, totale o parziale di cessione del contratto.

E' espressamente vietata la cedibilità di tutti i crediti derivanti dalla fornitura oggetto del presente contratto, con la conseguente esclusiva responsabilità della Ditta aggiudicataria nei confronti dell'IGEA per ogni violazione dell'anzidetta pattuizione.

Resta inoltre esclusa ogni possibilità di conferire a terzi mandati speciali all'incasso o fare comunque ricorso ad altre forme di delegazione di pagamento.

In caso di violazione a tali divieti, l'IGEA avrà la facoltà di risolvere immediatamente ed in pieno diritto il contratto, incamerando, a titolo di penale, il deposito cauzionale, restando salva ed impregiudicata ogni altra azione per la refusione di eventuali maggiori danni.

ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempienze o gravi negligenze riguardo agli adempimenti contrattuali, l'IGEA si riserva la facoltà di risolvere il contratto secondo le norme del Codice Civile.

ART. 16 CONTROVERSIE

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto d'appalto e nel capitolato tecnico e d'onori, di cui esso costituisce parte integrante e sostanziale, si fa rinvio alle norme di legge vigenti.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine all' interpretazione ed esecuzione del capitolato e del contratto, è competente il Foro di Cagliari.

ART. 17 SPESE CONTRATTUALI ED ACCESSORIE

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto d'appalto sono posti a carico della Ditta aggiudicataria, senza diritto di rivalsa.

Il suddetto contratto, redatto nella forma della scrittura privata, sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso.

ART. 18 TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti ai fini della stipula del presente contratto sono raccolti e trattati le modalità e le finalità di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e alla L. n. 241/90 e ss.mm.ii.

IGEA SpA

LA DITTA AGGIUDICATARIA